

Avv. Stefano Cassamagnaghi
Avv. Anna Cristina Salzano
Avv. Maria Ida Tenuta
Avv. Camilla Sarendrea
Avv. Alberto Rapolla
Avv. Roberto Lippolis
Of Counsel
Avv. Francesco Caputi Iambrenghi

Milano, 20 giugno 2023

Spettabile

Ministero della Salute

Viale Giorgio Ribotta, 5,

00144 Roma

PEC: atti.giudiziari@postacert.sanita.it

gab@postacert.sanita.it

dgfdm@postacert.sanita.it

c.a. Avvocatura Generale dello Stato

PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

roma@mailcert.avvocaturastato.it

Regione Siciliana

Via Leonardo da Vinci, n° 161

90145 Palermo

Pec: segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: Harol s.r.l. / Ministero della Salute – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Conferenza Permanente Per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Regioni e Province Autonome (T.A.R. del Lazio – Roma, Sez. III quater, R.G. 13856/2022).

Integrazione del contraddittorio disposta dall’ordinanza presidenziale del TAR Lazio - Roma, Sez. III quater, n. 2965 del 8 giugno 2023.

I sottoscritti Avv.ti Stefano Cassamagnaghi e Anna Cristina Salzano, in qualità di difensori e procuratori di Harol s.r.l., giusta procura depositata nel giudizio pendente avanti al TAR Lazio – Roma, Sez. III quater, R.G. 13856/2022

PREMESSO CHE

con ordinanza presidenziale n. 2965 dell'8 giugno 2023, la Sez. III quater del TAR Lazio – Roma, “*Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento -;*

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti”, ha disposto la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

“- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;*
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimato;*
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;*
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;*
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami”;*

E CHE

la medesima ordinanza presidenziale ha disposto che:

“- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento”.

TUTTO CIO' PREMESSO

in adempimento alla suddetta ordinanza, ed ai fini della pubblicazione disposta dal TAR, i sottoscritti

1) trasmettono i seguenti documenti:

- Ordinanza presidenziale, Sez. III quater, TAR Lazio- Roma, n. 2965 del 8 giugno 2023, estratta dal SIGA – Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa, fascicolo informatico del giudizio R.G. 13856/2022, pendente avanti alla Sez. III quater, del TAR Lazio – Roma;
- Originale digitale del ricorso promosso da Harol s.r.l. e depositato nel giudizio, TAR Lazio-Roma, R.G. 13856/2022;
- Originale digitale dei motivi aggiunti avverso il provvedimento regionale adottato della Regione Siciliana e depositati nel giudizio, TAR Lazio-Roma, R.G. 13856/2022;

2) invitano le Amministrazioni resistenti ad adempiere a quanto prescritto.

Con osservanza

Avv. Stefano Cassamagnaghi

Avv. Anna Cristina Salzano